



Università degli Studi della Toscana
Il Rettore

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*" e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 13 e 14;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, "*Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59*" e, in particolare, l'articolo 3 comma 3, in base al quale i comitati regionali di coordinamento provvedono "*al coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi all'istruzione universitaria, di orientamento, di diritto allo studio, di alta formazione professionale e di formazione continua e ricorrente, di utilizzazione delle strutture universitarie, nonché al coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, con le istanze economiche e sociali del territorio*";

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante "*Il Regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei, in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509*" e, in particolare, l'art. 5, comma 5;

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante Regolamento concernente: "*Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art.2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244*" e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 5 e 13;

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 aprile 2011, n. 139, recante "*Attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249*";

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011 recante "*Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249*";

VISTO l'art. 15, comma 3 *bis*, del Decreto - Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, recante "*Misure urgenti in materia di istruzione, Università e Ricerca*";

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1 dicembre 2016, n. 948, recante "*Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249*" e successive modificazioni, che ha avviato i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico, per l'anno accademico 2016/2017;



VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante il *"Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107"* come modificato dall'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 79, recante *"Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";*

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259 concernente la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 8 febbraio 2019, n. 92, recante *"Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni"*, così come modificato dal decreto interministeriale 7 agosto 2020, n. 90;

VISTO il Decreto - legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito dalla Legge 5 marzo 2020, n. 12 recante *"Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca"*, in particolare l'art. 1 con cui sono istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca ed è conseguentemente soppresso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. dell'8 giugno 2012, n. 480, così come modificato, da ultimo, con D.R. dell'11 marzo 2019, n. 185;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli Studi della Tuscia emanato con D.R. del 16 ottobre 2012, n. 823, e modificato, da ultimo, con D.R. del 04 novembre 2021, n. 625;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 30 maggio 2023, n. 694, con il quale è stata autorizzata l'avvio, per l'a.a. 2022/2023, dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, agli Atenei che hanno presentato in tempo utile e validamente la propria potenziale offerta formativa, tra cui anche questa Università degli Studi della Tuscia, per un totale di 210 posti così distribuiti: n. 20 per la scuola dell'infanzia, n. 40 per la scuola primaria, n. 70 per la scuola secondaria di I grado e n. 80 per la scuola secondaria di II grado;

VISTO il D.R. dell'8 giugno 2023, n. 272, con il quale è stata indetta la selezione pubblica presso l'Università degli Studi della Tuscia per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado (d'ora in poi, "Corsi di formazione") per l'a.a. 2022/2023;



VISTO il D.R. del 28 giugno 2023, n. 300 con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per le prove di accesso ai corsi in parola;

VISTO il D.R. del 10 luglio 2023, n. 314 con il quale è stata modificata la suddetta Commissione esaminatrice;

VISTO l'art. 12, comma 1, del suddetto bando di selezione che testualmente recita *"la graduatoria degli ammessi ai corsi è formata, nei limiti dei posti messi a bando, sommando i risultati della prova scritta e della prova orale, purché superate ciascuna col conseguimento di una valutazione non inferiore a 21/30, al punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli di cui all'art. 13 del presente decreto. In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio prevale il candidato anagraficamente più giovane"*;

VISTO, in particolare, l'art. 12, comma 2, del citato bando di selezione, ai sensi del quale *"Nella redazione della graduatoria finale di merito si terrà conto della percentuale di riserva di posti, individuata con Decreto del Ministero dell'università e della ricerca 29 maggio 2023 n. 691, emanato di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito, pari al 35% dei posti disponibili, per i soggetti di cui all'art. 6, comma 5, del presente bando che abbiano maturato i requisiti entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione (27 giugno 2023). I sopraindicati candidati concorrono esclusivamente per la quota di riserva dell'Ateneo in cui hanno presentato istanza"*;

CONSIDERATO il comma 3 del sopraindicato art. 12 del bando di selezione che testualmente recita *"L'Università, con decreto rettorale, accertata la regolarità delle procedure concorsuali, approva gli atti e le sopraccitate graduatorie di merito. Tale decreto, unitamente all'avviso contenente indicazioni relative alle modalità di immatricolazione, verrà pubblicato sul sito web di Ateneo <http://www.unitus.it/> nella sezione TFA Sostegno 2022/2023 e all'Albo Ufficiale dell'Università"*;

VISTO l'art. 18, del citato bando di selezione che testualmente recita *"L'iscrizione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità comporta il pagamento della somma di euro 3.200,00 comprensiva della tassa di ammissione all'esame finale, più l'imposta fissa di bollo di 16 euro ... Per i soggetti che hanno già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un grado di istruzione e risultano utilmente collocati nella graduatoria di merito del presente ciclo in un grado loro mancante, l'Ateneo predisporrà dei percorsi abbreviati finalizzati all'acquisizione del titolo, e la quota complessiva d'iscrizione ammonterà a euro 2.000,00 ... i suddetti importi potranno essere versati in 3 distinte rate di pari importo. La I rata al momento dell'immatricolazione le altre secondo le indicazioni che verranno comunicate con successivo avviso sul sito web di Ateneo <http://www.unitus.it/> nella sezione TFA Sostegno 2022/2023... I candidati risultati vincitori in possesso di una disabilità pari o superiore al 66% sono esonerati dal pagamento dell'intera tassa di iscrizione al corso. Ai sensi della normativa vigente sono comunque tenuti al pagamento della marca da bollo da 16 euro quale quota di iscrizione ... Il mancato pagamento della quota di iscrizione entro il termine perentorio che verrà successivamente*



indicato nel sito web di Ateneo <http://www.unitus.it/> nella sezione TFA Sostegno 2022/2023 comporta la tacita rinuncia all'iscrizione, indipendentemente dalle motivazioni addotte";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del bando di selezione *"In caso di eventuale accertamento di cause di esclusione riscontrate dopo l'iscrizione, si procede a dichiarare la decadenza dell'iscritto al corso";*

VISTI gli atti della suddetta Commissione esaminatrice;

ACCERTATA le regolarità formale degli atti

DECRETA

Art. 1

1. Sono approvati gli atti delle selezioni per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, per l'a.a. 2022/2023, dai quali risultano le graduatorie di merito che formano parte integrante del presente Decreto.
2. Sono attivate le procedure di immatricolazione ai corsi di formazione in parola per i candidati risultati vincitori nelle citate graduatorie di merito secondo le modalità contenute nell'avviso che verrà pubblicato sul sito *web* di Ateneo <http://www.unitus.it/> nella sezione TFA Sostegno 2022/2023.
3. In caso di collocazione in posizione utile in graduatorie differenti, i candidati, in sede di perfezionamento dell'immatricolazione, devono optare per un solo grado di scuola.
4. Nel caso in cui alcuni degli ammessi al corso non si immatricolino, oppure rinuncino all'immatricolazione, ovvero siano dichiarati decaduti da esso per mancanza dei titoli necessari, subentreranno nel diritto all'immatricolazione i candidati idonei in posizione immediatamente successiva nella relativa graduatoria, sino all'inizio effettivo delle attività didattiche.

Art. 2

1. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso alla competente Autorità giurisdizionale entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sull'Albo Ufficiale dell'Università oppure presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sull'Albo Ufficiale dell'Università.

IL RETTORE
Prof. Stefano Ubertini